



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

la Giudice,, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1032/2025 R.G.L.
promossa da:

....., c.f.

....., c.f.

....., c.f.

..... c.f.

tutti ass. dall'Avv. e domiciliati come da ricorso introduttivo;

RICORRENTI

CONTRO

INRIM - ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA, c.f.
09261710017, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ass. ex art.
417 bis c.p.c. dalle dott.sse e, domiciliato come da memoria
costitutiva;

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per i ricorrenti:

- *“accertare e dichiarare l'illegittimità della circolare INRIM n. 6 del 8/11/2021 per i motivi di cui in ricorso ed in conseguenza*
- *dichiarare tenuto e condannare l'ente convenuto al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di restituzione di quanto indebitamente trattenuto,*

delle seguenti somme

quanto al ricorrente € 111,04 trattenuti nella busta paga di agosto 2024;

quanto alla ricorrente € 118,73 trattenuti nella busta paga di luglio 2024;

quanto alla ricorrente € 146,38 trattenuti nella busta paga di gennaio 2022;

quanto al ricorrente € 133,26 trattenuti nella busta paga di gennaio 2022

o di quelle diverse somme che dovessero risultare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

- *Dichiarare tenuto e condannare l'ente convenuto a riaccreditare nelle banca ore della ricorrente le ore illegittimamente decurtate nei mesi di gennaio 2021 e maggio 2024 per complessive 21 ore e 36 minuti di quelle diverse che dovessero risultare all'esito del giudizio".*

Per la resistente:

- *"respingere il proposto ricorso perché infondato".*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso:

gli odierni ricorrenti sono lavoratori dipendenti dell'INRIM in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con profilo professionale di ricercatore i dott., ,e con profilo professionale di tecnologo il dott.....

Lamentano l'illegittimità della circolare INRIM n.6/2021 in forza della quale hanno subito delle trattenute per assenza ingiustificata e chiedono la condanna dell'Istituto convenuto a restituire quanto a ciascuno indebitamente trattenuto nelle rispettive buste paga e a riaccreditare nella banca ore della [REDACTED] [REDACTED] le ore decurtate nei mesi di gennaio e maggio 2024.

Resiste l'INRIM.

La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.

Rilevato:

la dott.ssa il 28 gennaio 2021 ha trasmesso all'INRIM un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 58, c. 3, del CCNL applicato, con la quale ha dichiarato di aver prestato attività lavorativa fuori sede (presso il domicilio) nelle giornate del 7 (dalle ore 14.30 alle ore 19.00) e 8 gennaio 2021 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00), specificando il tipo di attività svolta; (cfr. doc. 10 d) f.r.); tali ore sono state detratte dalla banca ore della dipendente per le ragioni illustrate dal Direttore generale dell'Istituto nella mail prodotta in atti in cui si legge: *“lo svolgimento dell'attività scientifica presso la propria abitazione è ugualmente possibile nell'ambito del telelavoro o del lavoro agile, modalità puntualmente regolamentate da disposizioni al cui rispetto tutti i lavoratori sono tenuti... la invito pertanto a presentare richiesta di lavoro agile accompagnata dalla definizione del relativo progetto o piano di lavoro. Ciò le consentirà di svolgere la prestazione lavorativa nell'ambito delle attività individuate dal progetto, sia in presenza che presso la propria abitazione, salvaguardando inoltre tanto lavoratore quanto INRIM dal punto di vista assicurativo”*(cfr. doc. 10 c), f.r.);

la dott.ssa il 3 giugno 2024 ha trasmesso all'Istituto un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 58, c. 3, del CCNL, con la quale ha dichiarato di aver prestato attività lavorativa fuori sede nelle giornate del 27 (dalle ore 14.00 alle ore 17.30) e 29 maggio 2024 (dalle ore 16.30 alle ore 18.00); cfr. doc. 10 g);

l'ufficio personale le ha richiesto di attenersi alle indicazioni date con circolare 6/2021 e di compilare l'apposito modulo; (cfr. doc. 10 i);

la dipendente non ha ottemperato ed ha subito una decurtazione in banca ore per la giornata del 27 maggio e una trattenuta in busta paga per quella del 29 maggio (sulla base di un conteggio che la parte convenuta ha riconosciuto essere stato, comunque, contabilmente errato, come rilevato nel capo 19 del ricorso).

La dott.ssa il 29.10.2021 ha trasmesso all'Istituto un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 58, c. 3, del CCNL, con la quale ha dichiarato di aver prestato attività lavorativa fuori sede nella giornata del 15.10.2021, specificando il tipo di attività svolta (cfr. doc. 11 a) f.r.);

l'INRIM dapprima ha invitato la dipendente a conformarsi alle indicazioni date con la circolare 6/2021 nel frattempo emanata e, in seguito, ha ritenuto l'assenza ingiustificata perché l'autocertificazione prodotta dalla dipendente non era rispettosa della circolare 6/2021 (cfr. doc. 11 c) f.r.); la dott.ssa ha

subito una trattenuta nella busta paga mese gennaio 2022.

Il dott. il 29.11.2021 ha trasmesso all'Istituto un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 58, c. 3, del CCNL, con la quale ha dichiarato di aver prestato attività lavorativa fuori sede nella giornata del 4.10.2021 e descritto le attività svolte (cfr. doc. 11 a) f.r.);

l'INRIM ha ritenuto l'assenza ingiustificata perché l'autocertificazione prodotta dal dipendente non era rispettosa della circolare 6/2021 (cfr. doc. 11 c) f.r.) e il dipendente ha subito una trattenuta nella busta paga mese gennaio 2022.

Il dott. il 30.6.2024 ha trasmesso all'Istituto un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 58 del CCNL, con la quale ha dichiarato di aver prestato attività lavorativa fuori sede nelle giornate del 3 (2 ore) e 4 giugno 2024 (8 ore); (cfr. doc. 8 d) f.r.);

il dipendente ha subito una trattenuta nella busta paga mese agosto 2024, avendo l'INRIM ritenuto l'assenza ingiustificata perché l'autocertificazione prodotta dal dipendente non era rispettosa della circolare 6/2021 (*non specifica le sedi in cui è stata svolta l'attività, sedi che devono rispettare i requisiti indicati nella circolare stessa*).; (cfr. doc. 8 f) e 8 h) f.r.).

In occasione dell'interrogatorio libero, i ricorrenti hanno dichiarato di aver lavorato nel rispettivo domicilio nelle giornate indicate nelle autocertificazioni prodotte in atti e che la scheda di progetto predisposta dall'Istituto convenuto e di cui quest'ultimo richiede la compilazione in vista di un accordo individuale ex artt. 140 CCNL in materia di lavoro agile, non è compatibile con la natura dell'attività lavorativa svolta dai ricercatori/tecnologici che non sempre è programmabile.

Hanno aggiunto che tale scheda viene utilizzata sia per i ricercatori, sia per i dipendenti dell'Istituto con mansioni tecnico-amministrative (cfr. verbale udienza 12.11.2025).

La normativa applicabile alla fattispecie:

l'art. 9, c. 1, della Costituzione, recita: *“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”*;

l'art. 33, c. 1, della Costituzione, recita: *“l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”*;

l'art. 7, comma 2, del d.lgs. 165/2001, T.U. p.i., stabilisce: *“le amministrazioni*

pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca".

L'art. 15, comma 2, del cit. T.U. prevede che: *"nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento".*

Il d.lgs. 218 del 2016 *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, applicabile all'INRIM per espressa previsione, all'art. 2, comma 1, stabilisce:

"1. gli Enti nei propri statuti e regolamenti recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi:

- a) la libertà di ricerca;*
- b) la portabilità dei progetti;*
- c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;*
- d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;*
- e) la valorizzazione professionale;*
- f) l'idoneità degli ambienti di ricerca;*
- g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;*
- h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;*
- i) (...)"*.

Il c. 2 della norma cit. contiene l'elenco degli obblighi a carico dei ricercatori e tecnologi ai quali è imposto di: a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca; b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedurali vigenti; c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile; d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza; e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati; f) favorire la divulgazione delle attività di ricerca; g) rendere verificabili le attività di ricerca espletate; h) garantire un aggiornamento professionale continuo.

Nell'art. 137 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 si legge:

"1. Le parti, nel confermare il ruolo strategico svolto dai ricercatori a livello

nazionale ed europeo, ribadiscono l'importanza dei principi sanciti nel d.lgs. n. 218 del 2016 e nella Carta europea del ricercatore, in quanto diretti a favorire l'accrescimento dei sistemi di ricerca, ad incentivare i processi di innovazione degli stessi e ad incrementare la loro competitività a livello internazionale.

2. In particolare, le parti concordano che l'emanazione del citato decreto n. 218 del 2016 rappresenta un significativo passo avanti nell'ottica del riconoscimento della professionalità dei ricercatori e dei tecnologi, in quanto fissa i principi e le regole finalizzati alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi che tenga conto del rafforzamento dell'attività progettuale e di ricerca e della responsabilità orientata al risultato e della valorizzazione di competenze professionali elevate e specialistiche, nel quadro della razionalizzazione delle risorse, in coerenza con i vincoli previsti dalle disposizioni legislative vigente.

3. I ricercatori e i tecnologi costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti e, in tale ottica, rappresentano figure professionali dotate di autonomia e responsabilità nell'espletamento della loro attività di ricerca, fermo restando il rispetto della potestà regolamentare degli enti.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n) del d. lgs. n. 218 del 2016, gli enti assicurano ai ricercatori e tecnologi la rappresentanza elettiva nei propri organi scientifici e di governo.

5. In applicazione del d. lgs. n. 165 del 2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all'art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche.”.

In tale contesto normativo si inserisce la norma del CCNL su cui i ricorrenti hanno fondato le loro rivendicazioni.

L'art. 58 del CCNL comparto enti di ricerca 1998-2001, rubricato “orario di lavoro”, stabilisce:

“1. L'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel quadrimestre (così modificato dal CCNL 2018);

2. I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente.

3. Lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente. (...)” .

Il regolamento adottato dall'INRIM in data 3 maggio 2007, in materia di orario di lavoro per il personale ricercatore e tecnologo, detta una specifica normativa per tale categoria di dipendenti e ribadisce che la determinazione del tempo di lavoro è autonoma, con presenza in servizio correlata alle esigenze dell'attività scientifica e tecnologica svolta, agli incarichi affidati e all'orario di servizio della struttura di appartenenza, tenuto conto dei criteri organizzativi dell'ente indicati nelle norme comuni (cfr. doc. 6 f.r.).

In data 23 luglio 2020 il Consiglio di amministrazione dell'INRIM approva il regolamento per la disciplina delle modalità di attuazione del lavoro agile, modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato consistente in una prestazione di lavoro svolta dai dipendenti in parte all'interno della sede di lavoro ed in parte all'esterno, in luogo individuato dal dipendente e per un numero massimo di 10 giornate lavorative mensili.

Il regolamento detta una disciplina unica per tutti i dipendenti dell'Istituto, senza operare distinzioni tra dipendenti tecnici-amministrativi e dipendenti con profilo professionale di ricercatore/tecnologo;

viene stabilito che il dipendente può eseguire la prestazione in modalità di lavoro agile esclusivamente se è possibile definire obiettivi, monitorare e verificare i risultati in merito all'attività svolta dal dipendente.

Detta modalità di prestazione dell'attività lavorativa è su base volontaria, il dipendente interessato deve redigere un progetto e presentare apposita domanda;

Il progetto deve necessariamente indicare: a) i contenuti, in coerenza con l'attività lavorativa svolta e con le esigenze organizzative della struttura di appartenenza, ovvero sulla base di incarichi specifici; b) le procedure e le modalità di realizzazione dell'attività; c) la durata; d) l'obiettivo; e) le modalità di monitoraggio e di verifica dell'attività svolta.

Quindi l'Ente, verificato il possesso dei requisiti di ammissione, dopo l'approvazione del progetto da parte del direttore responsabile, sottoscrive l'accordo che può avere una durata di massimo 12 mesi.

È previsto che l'accordo individuale debba regolare diritti e obblighi reciproci, tra cui l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal dipendente all'esterno dei locali dell'Ente.

Una volta sottoscritto l'accordo, il dipendente che intenda svolgere l'attività lavorativa al di fuori dell'Ente deve preventivamente comunicarlo al

responsabile il giorno precedente; l'autorizzazione può essere rifiutata dal responsabile per comprovate esigenze di servizio; il dipendente deve essere contattabile nelle fasce orarie indicate nell'accordo.

In data 8.11.2021 il Direttore generale dell'INRIM emana la circolare n. 6 avente ad oggetto: *“personale ricercatore e tecnologo. Svolgimento di attività al di fuori della sede di servizio. Regime di autocertificazione. Istruzioni operative”*; (cfr. doc. 7 f.r.).

Trattasi della circolare in forza della quali l'INRIM ha ritenuto di ravvisare un'assenza ingiustificata nelle giornate in relazione alle quali gli odierni ricorrenti hanno trasmesso, ai sensi dell'art. 58 c. 3 CCNL, le autocertificazioni sopra esaminate.

La circolare, dopo aver richiamato la disciplina contenuta nell'articolo 58 del contratto collettivo che, come visto, prevede per i ricercatori e tecnologi la possibilità di svolgere attività lavorativa anche al di fuori della sede di servizio onerandoli di un'autocertificazione mensile, stabilisce:

- che possono essere considerate *“sedi diverse”* da quella di servizio, quelle sedi connesse alle finalità istituzionali dell'Ente quali: laboratori, atenei, imprese e, più in genere, le sedi di organizzazioni che collaborano formalmente con INRIM o con le quali INRIM intende intraprendere una collaborazione;
- che il dipendente, ricercatore o tecnologo, quando intende espletare attività lavorativa presso una sede diversa da quella di servizio, deve preventivamente comunicarlo al responsabile della struttura di appartenenza, fornendo opportune indicazioni circa l'attività e la sede di effettuazione ed inserire l'apposito giustificativo sul cartellino elettronico;
- che con cadenza mensile il dipendente ricercatore o tecnologo deve rendere un'autocertificazione del lavoro svolto al di fuori della sede di servizio indicando: sede e data di effettuazione; orario di inizio e di fine dell'attività; motivazioni tecnico scientifiche che hanno richiesto o reso preferibile lavorare al di fuori della sede di servizio;
- che tale regime di autocertificazione non può essere utilizzato dal dipendente quando le modalità di prestazione dell'attività lavorativa sono riconducibili alla tipologia del lavoro agile.

Il 18.1.2024 viene sottoscritto il CCNL comparto Istruzione e ricerca 2019-2021; nella sezione dedicata ai ricercatori e tecnologi, le parti ribadiscono l'importanza

dei principi sanciti nel d.lgs. n. 218 del 2016 e nella Carta europea del ricercatore e riconoscono che *“l’emanazione del citato decreto n. 218 del 2016 rappresenta un significativo passo avanti nell’ottica del riconoscimento della professionalità dei ricercatori e dei tecnologi, in quanto fissa i principi e le regole finalizzati alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi che tenga conto del rafforzamento dell’attività progettuale e di ricerca e della responsabilità orientata al risultato e della valorizzazione di competenze professionali elevate e specialistiche, nel quadro della razionalizzazione delle risorse, in coerenza con i vincoli previsti dalle disposizioni legislative vigente.”*. art. 137

Ribadiscono: - che i ricercatori ed i tecnologi *“costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti e, in tale ottica, rappresentano figure professionali dotate di autonomia e responsabilità nell’espletamento della loro attività di ricerca, fermo restando il rispetto della potestà regolamentare degli enti”*; - che il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del T.U. p.i. per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche.

Per la prima volta il suddetto CCNL ha introdotto una disciplina per il lavoro a distanza nel titolo III della parte comune, declinato nelle forme di lavoro agile e di lavoro da remoto.

Il lavoro agile ha lo scopo di *“conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile.”* .

Viene definito come *“una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali della sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato e in parte all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.* (art. 11)

E’ l’Amministrazione che individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile (art. 12 c. 2).

Il lavoro da remoto è una species di lavoro a distanza in cui la prestazione lavorativa viene resa in luogo diverso dalla sede dell’ufficio, ma *“con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro”*; il lavoro da remoto può essere svolto

nelle forme del telelavoro domiciliare, ovvero in altre forme di lavoro a distanza, come il *coworking* o il lavoro decentrato da centri satellite.

Con l'Art. 140 viene introdotta una disciplina specifica per il lavoro a distanza di ricercatori tecnologici e si stabilisce: “1. *A garanzia dell'autonomia di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 (n.d.r.: le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca) e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 (n.d.r.: nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento), i Ricercatori e Tecnologi, nello svolgimento del lavoro a distanza di cui al Titolo III della Parte Comune, conservano l'autonoma determinazione delle attività di ricerca nonché delle modalità e dei tempi di esecuzione delle stesse.*

2. Nell'applicazione delle norme di legge che regolano il lavoro agile e nella definizione dei contenuti dell'accordo individuale si tiene conto delle peculiarità che caratterizzano il lavoro dei ricercatori e tecnologi, anche in ordine al potere direttivo e di controllo, il cui esercizio deve avvenire nel pieno rispetto dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento nello svolgimento delle attività di ricerca.

3. In relazione alle esigenze di una maggiore efficacia e funzionalità dell'attività lavorativa, è possibile prevedere anche una maggiore flessibilità nella disciplina delle fasce di contattabilità.”.

La tesi sostenuta dall'INRIM è che il lavoro prestato dal ricercatore/tecnologo presso il proprio domicilio non sia lavoro prestato al di fuori della sede di servizio; di qui l'inapplicabilità dell'art. 58 del CCNL. L'unico strumento a disposizione per i ricercatori e tecnologi che intendano svolgere in parte la loro attività presso il domicilio, è rappresentato dal lavoro agile disciplinato dall'art. 140 del CCNL.

Pertanto, essendosi i ricorrenti rifiutati di presentare un progetto e sottoscrivere un accordo individuale per il lavoro agile, l'attività lavorativa prestata nelle giornate oggetto di autocertificazione è stata disconosciuta e applicata la relativa trattenuta sulla retribuzione.

Trattasi di una tesi che poggia su un'interpretazione della norma collettiva che non può essere condivisa, alla luce della normativa costituzionale ed eurounitaria che disciplina l'attività di ricerca e tecnico scientifica svolta anche da chi, come nel caso esaminato, presta attività di lavoro alle dipendenze di un Ente di ricerca.

L'art. 58 del CCNL per i ricercatori e tecnologi si limita a stabilire: *“lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente”*.

La norma collettiva non contiene alcuna limitazione di tipo geografico, né riguardante la natura della sede diversa da quella di servizio: la norma consente ai ricercatori e tecnologi di svolgere attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, in qualunque altro luogo diverso dalla sede di servizio e, dunque, anche all'interno della propria abitazione, ovvero presso un Istituto o Ente con cui l'INRIM non collabora o non intende collaborare.

Gli unici obblighi che gravano sui ricercatori e tecnologi, per quanto di diretto interesse, riguardano l'ambito della ricerca, che deve essere coerente con i programmi dell'Ente o Istituto da cui dipendono ed il controllo dei risultati raggiunti.

Alla luce dell'art. 58 del CCNL, i ricercatori e tecnologi hanno il diritto di svolgere il loro lavoro ovunque ritengano sia necessario e funzionale alle attività scientifiche e di ricerca da svolgere; l'attività svolta fuori dalla sede di servizio deve essere autocertificata mensilmente e non è necessaria una preventiva autorizzazione, né ulteriori indicazioni circa il luogo in cui è stata prestata, ovvero motivazioni atte a giustificarla. L'autocertificazione, del cui contenuto i dipendenti si assumono la responsabilità, costituisce prova dello svolgimento di attività lavorativa e, in quanto tale, fonda il diritto alla retribuzione.

Del resto, come visto, il d.lgs 218/2016 - in espressa attuazione dei principi enunciati nella Carta Europea dei Ricercatori, ha stabilito come gli Enti debbano, con i propri statuti e regolamenti, assicurare ai ricercatori e tecnologi *“la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca”* ed il CCNL ha fissato il principio secondo il quale quella dei ricercatori e tecnologi è una responsabilità di risultato.

Risulta allora evidente come la circolare INRIM 6/2021, nella parte in cui stabilisce quali possano essere le sedi diverse da quella di servizio in cui il ricercatore/tecnologo può recarsi per lavorare, lede l'autonomia di cui gode

questa particolare categoria di dipendenti nell'espletamento delle attività scientifiche e di ricerca e viola la norma di legge che impone il rispetto della necessaria flessibilità lavorativa che è stata loro riconosciuta a tutela della libertà di ricerca e tecnico-scientifica, beni giuridici di rilevanza costituzionale.

Le attività di ricerca scientifica e tecnica sono libere e non sono consentite, pertanto, direttive che possano - anche solo indirettamente, orientare la ricerca verso risultati predeterminati; il personale ad esse deputato non può essere assoggettato a direttive da parte della dirigenza dell'Ente che ineriscano alla gestione della ricerca e non può dubitarsi che una circolare che determina a priori i luoghi in cui può essere svolta l'attività fuori sede del ricercatore/tecnologo mina l'autonoma gestione della ricerca e delle attività scientifiche, perché preclude ai ricercatori e ai tecnologi la possibilità di svolgere la propria attività nel luogo ritenuto più opportuno e funzionale alla ricerca che intendono svolgere.

Altrettanto può dirsi per le indicazioni operative contenute nella circolare 6/2021 che riguardano la necessaria comunicazione preventiva al responsabile della struttura di appartenenza, completa di indicazioni circa attività e sede in cui l'attività sarà effettuata.

Ricondurre l'attività lavorativa fuori sede e non conforme alla circolare 6/2021, all'istituto del lavoro agile, è altrettanto mortificante per l'autonomia che deve essere assicurata ai ricercatori e tecnologi.

Innanzitutto, già solo l'emanazione di un unico regolamento valevole per tutto il personale che lavora alle dipendenze dell'INRIM, rende evidente come non si sia tenuto conto delle peculiarità della categoria professionale dei ricercatori e tecnologi e non si sia garantita l'autonomia di cui devono godere nello svolgimento delle attività di ricerca e tecnico-scientifiche.

E ciò in violazione della norma contenuta nell'art. 140, c. 2, del CCNL 2019-2021 che impone agli Enti datori di lavoro di esercitare il potere direttivo e di controllo nel pieno rispetto dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento nello svolgimento delle attività di ricerca.

L'analisi delle disposizioni di dettaglio dettate con la circolare in esame, conferma tale conclusione: basti rilevare che la necessità di predisporre un progetto, preclude e disincentiva attività di ricerca spontanee o non programmabili; il progetto presentato dal dipendente deve essere approvato dal direttore scientifico, ma non sono neppure indicati i presupposti ed i limiti di un eventuale provvedimento di reiezione del progetto; in tale progetto il dipendente deve indicare i contenuti dell'attività lavorativa che intende svolgere nelle

modalità del lavoro agile e che devono essere coerenti con l'attività lavorativa svolta, con le esigenze organizzative della struttura di appartenenza, ovvero sulla base di incarichi specifici, con ciò consentendo l'esercizio di controlli preliminari sulle scelte scientifiche che oltrepassano il legittimo diritto di verifica dei risultati della ricerca; è richiesta una preventiva comunicazione al responsabile che può anche negare l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro agile al di fuori della sede dell'Ente per comprovate esigenze di servizio, il che impone al ricercatore di giustificare ex ante la necessità di effettuare una determinata ricerca; l'attività in lavoro agile è consentita per massimo 10 giorni al mese, disposizione che contrasta con la flessibilità lavorativa che deve essere riconosciuta al ricercatore; l'accordo individuale deve regolare l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal dipendente all'esterno dei locali dell'ente, mentre anche in questo caso nessuna specifica disciplina è prevista per i ricercatori, come imposto dall'art. 140 del CCNL.

Trattasi di incisivi poteri direttivi e di controllo che se sono giustificati rispetto alla prestazione lavorativa di un dipendente tecnico-amministrativo, si pongono – invece, in aperto contrasto con la legge, anche di fonte collettiva, che promuove, tutela e garantisce l'attività di ricerca, consentendo anche a coloro che la svolgono nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, ampia libertà in materia di metodo, percorso, tempi e luoghi ove esercitarla, nel rispetto dei programmi di ricerca dell'Ente datore di lavoro e sempre nella salvaguardia del diritto di quest'ultimo di verificarne i risultati.

Per tutto quanto sopra argomentato, le domande devono essere accolte, previa disapplicazione della circolare del Direttore Generale n. 6/2021 siccome illegittima.

Conseguentemente, deve essere accertato e dichiarato che gli odierni ricorrenti hanno diritto di percepire la retribuzione per l'attività lavorativa prestata nei giorni da ciascuno indicati nelle autocertificazioni esaminate e a non subire decurtazioni sulla banca ore, secondo la quantificazione operata dai ricorrenti nell'atto introduttivo che non è stata oggetto di contestazioni, oltre accessori di legge.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza, con la richiesta distrazione in favore dell'avv. dichiaratasi anticipataria.

P.Q.M.

visto l'art. 429 c.p.c.,

disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,

dichiara l'illegittimità della circolare INRIM n. 6/2021;

condanna la parte convenuta INRIM al pagamento:

- in favore di _____, di € 111,04, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;

- in favore di _____, di € 118,73, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché ad accreditarle 21 ore e 36 minuti nella banca ore;

- in favore di _____, di € 146,38, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;

- in favore di _____, di € 133,26, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;

condanna la parte convenuta INRIM alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.200,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e C.U. se versato, con distrazione in favore dell'avv.

Torino, 25.3.2026

la Giudice